



## COMUNE DI ROVETTA

Provincia di Bergamo

Tel. 0346/72004

Cod. Fisc. e Part. IVA 00338710163

e-mail [info@comune.rovetta.bg.it](mailto:info@comune.rovetta.bg.it)

Codice Ente:10190

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.**

**4 del 19-02-2018**

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>MARINONI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>LAMBERTI EDDY</b>	<b>P</b>
<b>ACHENZA MONICA</b>	<b>A</b>	<b>BECCARELLI CLAUDIA</b>	<b>P</b>
<b>BENZONI GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>BERTOCCHI MAURO</b>	<b>P</b>
<b>MIGLIORATI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>BRASI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>CIARAMELLANO IVAN</b>	<b>P</b>	<b>BECCARELLI NADIA</b>	<b>A</b>
<b>SAVOLDELLI FIORENZO</b>	<b>P</b>	<b>GALBIATI PAOLA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>ANDREA</b>			
<b>SAVOLDELLI STEFANO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SCIARRONE GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAVOLDELLI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATI gli interventi dell'Assessore al Bilancio Benzoni Giacomo, del Consigliere Bertocchi Mauro e del Sindaco, come risultanti nella precedente deliberazione n. 3;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 703 dello stesso art. 1 della legge n. 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 704 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/07/2014, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/03/2017 sono state approvate le aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (salvo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

RILEVATO che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

### **VISTO:**

- che l'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 dispone a che partire dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993;
- che l'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013, prevede l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, che deve essere dichiarata, e gli stessi non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

TENUTO CONTO che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire),

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione che si tratti di unità classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il comodante attesta il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo;

RILEVATO, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre l'esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni IMU relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

PRESO ATTO che il comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede, dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTI i commi 21-24, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevedono dal 2016 che la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO che con il regolamento per la disciplina della IMU è stata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO l'art. 1, comma 37, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali agli stessi attribuite;

RILEVATO dunque che il comune per l'anno di imposta 2018, può unicamente confermare o ridurre le aliquote dell'IMU o introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

- l'art. 1, comma 444, della legge 228/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio;

SOTTOLINEATO che l'art. 13, comma 13 bis e comma 15, del D.L. 201/2011, prevede che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

- Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VALUTATO il gettito IMU dell'anno 2017 e le esigenze finanziarie per l'anno 2018 al fine di salvaguardare gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 296/2006, compete al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe d'imposta;

RITENUTO di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU rispetto all'anno precedente come di seguito indicate:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Aliquota ordinaria   | 9,6 per mille |
| • Aliquota per fabbricati di categoria catastale D   | 8,4 per mille |
| • Aliquota abitazione principale e relative pertinenze<br>per le sole categorie catastali A1, A8, A9       | 5,0 per mille |
| • Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze<br>per le sole categorie catastali A1, A8, A9 | € 200,00      |

SOTTOLINEATO che, ai sensi del comma 380, lettera f), dell'articolo 1, della legge 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

EVIDENZIATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 1 luglio 2013 si è provveduto alla determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili site nel Comune di Rovetta ai fini dell'imposta municipale propria;

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il TUEL D. Lgs. 267 /2000 e s.m.i. e il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inseriti nel presente atto;

SENTITE le dichiarazioni di voto:

- Savoldelli Fiorenzo per il gruppo di maggioranza dichiara "il gruppo approva";
- Bertocchi Mauro per il gruppo di minoranza dichiara "il gruppo è contrario";

INDETTA la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Favorevoli n. 8;
- Contrari n. 3 (Bertocchi Mauro, Brasi Daniele, Galbiati Paola);
- Astenuti nessuno;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare con riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU) l'applicazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote e detrazioni:
  - Aliquota ordinaria 9,6 per mille
  - Aliquota per fabbricati di categoria catastale D 8,4 per mille
  - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,0 per mille
  - per le sole categorie catastali A1, A8, A9
  - Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 per le sole categorie catastali A1, A8, A9
3. Di precisare che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
4. Di assicurare che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
5. Di demandare per quanto riguarda tutti gli aspetti di dettaglio della disciplina del tributo al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 14/07/2014;
6. Di dare atto che per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili site nel comune di Rovetta ai fini dell'applicazione dell'IMU si fa riferimento alla deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 1 luglio 2013;
7. Di delegare il responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale del federalismo fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
8. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
9. Di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15\2005, e al D. Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971;

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza come motivata in premessa, con votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Favorevoli n. 8;
- Contrari n. 3 (Bertocchi Mauro, Brasi Daniele, Galbiati Paola);
- Astenuti nessuno;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 19/02/2018 avente per oggetto:  
Conferma delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2018.

La sottoscritta FERRARI Maria Antonietta nella sua qualità di responsabile del servizio affari finanziari;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

**E S P R I M E**

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità CONTABILE sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to FERRARI Maria Antonietta

=====

La sottoscritta FERRARI Maria Antonietta nella sua qualità di responsabile del servizio affari finanziari;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Esperita l'istruttoria di competenza.

Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

**E S P R I M E**

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to FERRARI Maria Antonietta

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to SAVOLDELLI STEFANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCIARRONE GIUSEPPE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 24-02-2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11-03-2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rovetta, 24-02-2018



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

F.to PEDROCCHI ANGELO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

< > per essere decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (comma 3)

< X > avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l'immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta, 24-02-2018



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

F.to PEDROCCHI ANGELO